

si parla che del concorso, non si parla che del contributo; quindi credo che si possa sopprimere senz'alcun danno il secondo capoverso. E perchè? Quando noi abbiamo un articolo concepito in questi termini: " I consorziati concorrono nelle spese del Consorzio con un contributo secondo le proporzioni stabilite nel regolamento indicato nell'articolo precedente, „ mi pare che abbiamo detto tutto. Non può nascer dubbio che vi possa essere obbligo maggiore di questo.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. È la miglior cosa.

Parpaglia. Quando noi diciamo che i consorziati concorrono unicamente a soddisfare gli obblighi ad essi imposti dallo statuto, abbiamo detto abbastanza; mentre, aggiungendo il secondo capoverso, facciamo sorgere delle difficoltà, supponendo che vi possano essere anche altri obblighi oltre quelli determinati dallo Statuto; e, volendo spiegar troppo, noi generiamo la confusione. E maggiore è la confusione se continuiamo, perchè nell'alinea è detto: " ma può anche esser maggiore per volontà degli stessi consorziati, espressa nel regolamento. „ Ma se è espressa nel regolamento non può esser maggiore.

Io quindi propongo che venga soppresso l'alinea secondo di questo articolo onde rimanga chiaro e netto il concetto della disposizione, e pregherei l'onorevole ministro e la Commissione di accogliere questa mia proposta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. L'onorevole Cibrario disse benissimo, che si tratta di una questione puramente accademica, perchè tutti siamo di accordo nel ritenere che con l'articolo terzo non si debba, non si possa dir altro, se non questo: che i consorziati concorrono nelle spese del consorzio con un contributo a norma delle proporzioni stabilite nel regolamento.

Giacchè siamo di accordo in questo concetto, io convergo nella proposta dell'onorevole Parpaglia, alla quale ho precedentemente alluso, cioè di sopprimere tutto il secondo alinea e mantenere il primo, che è quello, in cui si contiene la massima principale. Ed in ciò sono confortato dalla formola adoperata nell'articolo della legge sui consorzi a scopo di irrigazione, perchè ivi è detto così: " i consorziati concorrono alle spese del consorzio, mediante un contributo su tutti i terreni, in esso compresi, e ciascuno nella proporzione stabilita dalla convenzione, ecc. „

Quindi, anche per riportare questa legge al tipo di altra legge analoga, convergo che l'ar-

ticolo debba ridursi alla sola prima parte, che contiene tutto. Io spero così di avere conciliato tutti i pareri.

Presidente. Allora l'onorevole ministro consente nella soppressione del secondo capoverso?

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Sissignore.

Presidente. La Commissione accetta questa proposta?

Lanzara, relatore. La Commissione l'accetta.

Presidente. Onorevole Cadolini, Ella non ha nessuna difficoltà?

Cadolini. No.

Presidente. Onorevole Cibrario, accetta questa soppressione?

Cibrario. L'accetto.

Presidente. Allora l'articolo terzo rimarrà costituito del primo capoverso, così concepito:

" Art. 3. I consorziati concorrono nelle spese del Consorzio con un contributo secondo le proporzioni stabilite nel regolamento indicato nell'articolo precedente. „

Coloro che sono di avviso di approvare questo articolo, così emendato, sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

" Art. 4. Costituito il consorzio e trascrittone il regolamento a' termini e per gli effetti delle disposizioni contenute nel titolo XXII, libro III del Codice civile, tutti i diritti e gli obblighi derivanti da esso passano di pieno diritto ed indipendentemente da qualsiasi convenzione, dai primi utenti consorziati agli utenti successivi. „

Calvi. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Calvi. Permetta la Camera che faccia alcune osservazioni su questo quarto articolo del disegno di legge.

Io approvo, con tutto il cuore, il principio che la Commissione e il Ministero hanno affermato in questa disposizione, che credo indispensabile per l'esistenza dei consorzi, e che è riprodotto dalla legge sui consorzi di irrigazione; solamente mi pare che la locuzione dell'articolo, di fronte a quello che ha insegnato la pratica, richiegga alcune spiegazioni. Dice l'articolo quarto:

" Costituito il consorzio e trascrittone il regolamento a' termini e per gli effetti delle disposizioni contenute nel titolo XXII, libro III del Codice civile, tutti i diritti e gli obblighi derivanti da esso passano di pieno diritto ed indipendentemente da qualsiasi convenzione, dai primi utenti consorziati agli utenti successivi. „